**Fase 1 - Concetti chiave e perimetro d’azione del servizio IVC**

RCalvo 08/06/2021

IVC è l’acronimo spesso utilizzato per indicare i servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze.

I servizi IVC sono stati introdotti, descritti e normati da:

* Decreto Legislativo 16/01/2013 n. 13
* Decreto Ministeriale 30/06/2015
* Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari; Sistema nazionale di certificazione delle competenze; Allegato al Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali; 05 gennaio 2021

Nel presente corso è previsto lo studio approfondito delle sopra citate “Linee Guida 2021” che riassumono la normativa precedente e precisano operativamente le finalità, gli standard e le modalità operative per i servizi IVC a valere sull’intero territorio nazionale.

**§ 1 - Dal Bilancio di competenze alla Certificazione delle competenze**

Se l’oggetto rimane lo stesso (le competenze), molte sono le differenze tra il BDC ed il servizio di IVC.

Il **BDC** è un percorso orientativo a servizio dell’inserimento lavorativo della persona.

Il bilancio ha come sbocco il progetto professionale e l’attivazione consapevole della persona verso obiettivi di sviluppo professionale.

Il concetto di competenza è: “un insieme di saperi mobilitati in situazione di lavoro”.

Alla costruzione delle competenze di ogni persona concorrono diversi elementi:

* le conoscenze specifiche accumulate durante il percorso formativo;
* gli elementi dell'intelligenza personale e professionale (espressi come abilità o capacità);
* la motivazione ad attuare le proprie potenzialità.

La competenza, quindi, è una qualità professionale che va oltre la semplice somma di capacità, abilità, conoscenze e inclinazioni personali. Il vero valore aggiunto è dato dal modo in cui l'insieme di questi fattori si manifesta nel lavoro.

Oltre alla analisi delle competenze già sviluppate, nel BDC svolge un ruolo importante l’analisi del contesto del lavoro, in tutti i suoi risvolti (tecnici, prestazionali, relazionali) nella concretezza storico-sociale in cui la persona si trova a vivere (il mondo delle professioni, dei mestieri e dei lavori). Infatti, fin dalle origini, nel modello francese, si fa ricorso alle *fiche de metiers*, ovvero a materiali informativi sul contenuto delle professioni e sui requisiti per accedervi.

Quindi la persona è aiutata a ricapitolare il proprio bagaglio di competenze verso un concreto obiettivo di sviluppo professionale e di carriera.

Obiettivo che ovviamente andrà verificato passo a passo nel processo di ricerca ed esplorazione del contesto di lavoro. In base ai feedback ricevuti, l’obiettivo verrà precisandosi e modificandosi.

La metafora del bilancio è la ‘navigazione’ dove conta la méta, la mappa, gli strumenti per orientarsi… ma anche la capacità di sostenere il viaggio (la motivazione) in funzione della resistenza dei venti avversi e delle variabili ‘esterne’ che si possono presentare e che occorre fronteggiare.

**L’individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC).** Il servizio di IVC ha la pretesa di far riconoscere da una parte seconda (o terza) gli specifici contenuti di competenza professionale posseduti dalla persona.

Il salto logico è tutto qui:

* nel BDC è la persona che sviluppa un proprio progetto di inserimento lavorativo facendo valere tutte le competenze acquisite nella propria vita;
* Nell’IVC vi è una autorità (seconda o terza) che certifica il possesso – da parte della persona-utente - di determinate competenze professionali.

Questo salto logico ha importanti implicazioni:

1. pur essendo un servizio a domanda individuale (cioè volontario), l’IVC è un processo di giudizio esterno sulle competenze della persona;

2. Le ‘competenze’ oggetto di certificazione sono inevitabilmente standardizzate e circoscritte a quelle competenze che possono essere certificabili, cioè già contenute in Repertori (regionali);

3. Il valore spendibile di questi certificati è determinato dal ‘potere’ dell’ente Titolare del Repertorio (delle competenze) ovvero l’autorità di certificazione (che ad oggi è sostanzialmente la Regione).

**§ 2 - Il campo d’azione dei servizi IVC**

Quindi, NON è vero che qualsiasi competenza sia certificabile come NON è vero che le autorità certificatrici abbiano tutte lo stesso valore.

È importante distinguere la certificazione “*istituzionale”* dalla certificazione “*di mercato*”.

La normativa italiana sui servizi IVC fa riferimento alla certificazione ‘istituzionale’ dove l’autorità certificatrice (Ente titolare) è un Ente Pubblico. Esistono tuttavia nel mondo ed anche in Italia, forme di certificazione delle competenze elaborate da soggetti privati. Ad esempio, gli Open Badge o numerose forme ‘aziendali’ di riconoscimento delle competenze (es. Microsoft).

Ciò aiuta a capire l’essenza del tema certificazione delle competenze: determinate competenze (standardizzate e fortemente embedded a determinati settori economici e a specifiche tecnologie) hanno valore per le organizzazioni sociali che di quelle competenze hanno bisogno. E che accordano ‘fiducia’ all’Ente che le ha certificate.

A ben vedere l’analogia tra certificati di competenza e moneta è molto forte. La moneta è necessaria per gli scambi, deve essere standardizzata e numericamente quantificabile ma soprattutto il suo valore deriva dall’Autorità che la stampa e non (più) dal suo valore intrinseco (l’oro).

Fatta eccezione per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione (che in ogni caso segue proprie regole in cui non è ancora prevista l’IVC),

e fatta eccezione per le professioni regolamentate, i percorsi formativi abilitanti e la formazione obbligatoria in materia di sicurezza (dove al momento non è previsto l’IVC),

il mondo del lavoro privato non è vincolato al riconoscimento delle qualificazioni rilasciate dalle istituzioni pubbliche e dalle Regioni.

L’impresa privata può decidere a quali certificazioni di competenza dare valore e quanto valore accordare loro.

Il sistema normativo italiano di IVC si basa su una speranza di convergenza tra il mondo dell’istruzione e formazione con il mondo dell’impresa privata. Convergenza che al momento è tutta da costruire.

**§ 3 – Concetti chiave**

**Domande relative al Decreto legislativo 13/2013**

*1. Che cosa intende il D.lgs 13/2013 per apprendimento formale, informale non formale?*

Risposta:

«apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

«apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati sopra, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

«apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

*2. Che cosa intende il D.lgs 13/2013 per Ente Titolare ed Ente Titolato?*

Risposta:

«ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

«ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

*3. Che cosa intende il D.lgs 13/2013 per Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze?*

Risposta:

«individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, (…) delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi.

«certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi.

*4. Che cosa intende il D.lgs 13/2013 per ‘Qualificazione’ e per ‘Competenza’?*

Risposta:

«qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi.

«competenza»: si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

**Domande relative al Decreto interministeriale 30/06/2015 (Quadro nazionale delle qualificazioni e standard dei servizi IVC)**

*1. Quali le finalità essenziali del Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

Ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

*2. Quale valore nazionale ed europeo rivestono le qualificazioni rilasciate dalle Regioni ai sensi del Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo:

a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

*3. Qual è la differenza tra le attestazioni di parte prima, parte seconda e parte terza secondo il Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

«attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;

«attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

«attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

*4. Quali sono le principali caratteristiche ed i componenti logici del quadro nazionale delle qualificazioni secondo il Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

Il quadro nazionale costituisce la parte del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 afferente alle qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.

Ai fini della correlazione e del riconoscimento delle qualificazioni regionali sull'intero territorio nazionale, il quadro nazionale rappresenta:

a) riferimento professionale, in termini di contenuti professionali declinati secondo una sequenza descrittiva che, a partire dalla identificazione dei principali processi produttivi di beni e servizi nei diversi settori economico professionali, individua le aree di attività (ADA) e le singole attività di lavoro che le compongono;

b) riferimento per il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni e delle competenze regionali a livello nazionale ed europeo, in rapporto al grado di associazione ai descrittori della classificazione dei settori economico professionali;

c) riferimento prestazionale per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Per ogni area di attività, oltre alle attività di lavoro, sono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa.

*5. Quali competenze possono essere oggetto di certificazione secondo il Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

Sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale.

Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti (…).

Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un gruppo di correlazione, individuato nell'ambito di un'area di attività, sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attività presidiate. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione, l'automatica equivalenza è resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione da parte del gruppo tecnico nazionale delle Regioni.

Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attività di lavoro di un gruppo di correlazione sono correlate ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attività di lavoro presidiate, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta della persona.

*6. Quali sono gli elementi minimi del processo di IVC secondo il Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» («Documento di trasparenza»);

b) per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;

c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento di validazione».

*7. Chi può accedere al processo di IVC secondo il Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

Possono accedere al servizio di individuazione e validazione presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le persone che dimostrino o auto dichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva titolarità.

*8. Quali sono le tre funzioni che il personale regionale addetto ai servizi IVC deve presidiare secondo il Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, l'idoneità dei requisiti in rapporto al presidio delle seguenti tre funzioni:

I. accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

II. pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;

III. realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;

*9. Quale connessione esiste tra le qualificazioni delle singole Regioni ed il Quadro nazionale, secondo il Decreto interministeriale 30/06/2015?*

Risposta:

I repertori regionali indicano il posizionamento delle proprie qualificazioni rispetto al Quadro Nazionale, in particolare: il settore economico-professionale e l'ADA di afferenza, nonché i riferimenti, laddove presenti, ai gruppi di correlazione e alle singole attività di lavoro. Nei casi in cui una nuova qualificazione non trovi collocazione in una ADA del Quadro Nazionale, il gruppo tecnico delle Regioni può attivare le procedure per la predisposizione di nuove ADA coerenti con la nuova qualificazione.

La correlazione tra qualificazioni regionali è un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adeguano le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attività previste dalle aree di attività di riferimento.

- - - ° - - -